



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. **3879/2026**, PUBBLICATA IN DATA **14 SETTEMBRE 2026**, DAL
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. **7171/2026**

I sottoscritti Avv.ti dagli Avv.ti Prof. Diego Vaiano (C.F.VNADGI67T23F839N; FAX 06.6874870; PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org), Alvisè Vergerio di Cesana (C.F. VRGLVS67B23H501C; FAX 06.6874870, PEC alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org), Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), difensori di **Spanò Fabio (C.F. SPNFBA75C16G273Q)**, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, in via Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 3879/2026, pubblicata in data 14 settembre 2026, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 7171/2026;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede in primo grado è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. IV ter e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 5529/2026;
- 2) il ricorso è stato presentato da **Spanò Fabio**, contro Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Formez Pa, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- 3) L'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato è stato incardinato per la riforma dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. IV Ter, 10 giugno 2026, n. 3275, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta nel giudizio sub r.g. n. 5529/2026 (doc. A).

Il ricorso principale aveva ad oggetto gli atti della procedura del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia» Codice 02, in particolar modo la graduatoria finale dei vincitori, la quale non include il nome dell'appellante, nonché la prova scritta sostenuta dallo stesso, in quanto contenente dei quesiti erronei e/o fuorvianti (quesiti nn. 20 e 33). Nello specifico, con ricorso principale, sono stati impugnati i seguenti atti:

- della graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario;
- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente;
- della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante «*Assunzione dei vincitori assegnatari di sede*», nella parte in cui l'odierno ricorrente non è stato incluso nell'elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione;
- dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante «*Assunzione 2.600 unità nell'Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede*», ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;

- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso;
- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo* nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a **25,5 punti**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento ai **quesiti nn. 20 e 33**;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai **quesiti nn. 20 e 33** del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

4) nel ricorso introduttivo sono stati individuati i seguenti controinteressati: Sig.ri **Alessandro Anaclerio, Virginia Claudia Pesce, Ida Ottaviano, Vincenza Stati, Simona Paris, Anna Paternoster**, non costituiti in giudizio.

I soggetti controinteressati sono tutti i candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria del

concorso per cui è causa e non costituiti in giudizio.

5) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) la presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza cautelare n. 3879/2026, pubblicata in data 14 settembre 2026, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III della quale se ne riporta il testo integrale:

“REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7171 del 2026, proposto da Fabio Spanò, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alwise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;

nei confronti

Alessandro Anaclerio, Virginia Claudia Pesce, Ida Ottaviano, Vincenza Stati, Simona Paris, Anna Paternoster, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE IV TER n. 03275/2026, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Formez Pa; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2026 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che la preclusione processuale evidenziata dal giudice di prime cure non sembra prima facie sussistere, anche in assenza di ulteriori specificazioni, atteso che per controinteressati “effettivi” devono evidentemente intendersi i candidati che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcati dal ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa (con la quale, in buona sostanza, egli chiede il ricalcolo del punteggio che ha conseguito da 25,5 a 27,5) e che almeno uno dei controinteressati cui il ricorso è stato notificato, il sig. Alessandro Anaclerio, risponde ai detti requisiti, essendo risultato collocato al posto n. 1567 con 26,5 punti;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada accolta sul modello di quanto lo stesso T.A.R. ha disposto con l’ordinanza n. 3265 del 10 giugno 2026 pronunciata nella stessa Camera di Consiglio in fattispecie sovrapponibile, in ragione dell’illegittimità del quesito contestato che non contempla alcuna risposta corretta, accertata con sentenza dello stesso giudice di primo grado, con conseguente ricalcolo del punteggio con riserva e ordine di integrazione del contraddittorio;

Ritenuto in particolare che, in ragione dell’elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio, ricorrano -ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm.- i presupposti per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’Amministrazione, con le stesse modalità prescritte nell’ordinanza n. 3265/2026 su richiamata e di seguito riportate:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*

4.- *l'indicazione dei controinteressati;*

5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7. - *il testo integrale del ricorso;*

b.- *In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

1.- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

2.- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia:

3.- *non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

4.- *dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

5.- *dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico del ricorrente, da quantificarsi a cura

dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 giorni;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giacinta Serlenga

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO"

7) si riporta, di seguito, il testo integrale del ricorso in appello:

"ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 62 C.P.A.

Nell'interesse di **Spanò Fabio** (C.F. SPNFBA75C16G273Q), nato il 16 marzo 1975, a Palermo (PA) e ivi residente in via Sacco e Vanzetti, n. 13/H, CAP 90121, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Diego Vaiano (C.F.VNADGI67T23F839N; FAX 06.6874870; PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org), Alvisè Vergerio di Cesana (C.F. VRGLVS67B23H501C; FAX 06.6874870, PEC alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org), Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- di **Alessandro Anaclerio**, non costituito in giudizio;
- di **Virginia Claudia Pesce**, non costituita in giudizio;
- di **Stati Vincenza**, non costituito in giudizio;
- di **Paris Simona**, non costituita in giudizio;
- di **Paternoster Anna**, non costituita in giudizio;
- di **Ottaviano Ida**, non costituita in giudizio.

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. IV Ter, 10 giugno 2026, n. 3275, non notificata, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta nel giudizio sub r.g. n. 5529/2026 (doc. A).

FATTO

1. – Con bando pubblicato in data 30.07.2025, la Commissione Interministeriale Ripam ha indetto, per conto del Ministero della Giustizia, il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», articolato, tra l'altro, nel profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02). L'odierno appellante, in possesso

di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis, ha regolarmente presentato la propria domanda di partecipazione per il profilo Codice 02 ed è stato ammesso a sostenere la prova scritta, tenutasi in data 24 ottobre 2025.

*Con avviso del 28 ottobre 2025, l'Amministrazione ha comunicato all'appellante che quest'ultimo aveva superato la prova suddetta con il punteggio di **25,5 punti**, inferiore tuttavia a quello effettivamente spettante allo stesso a causa della manifesta erroneità di due quesiti presenti nel questionario prova (nn. 20 e 33).*

Una volta resa pubblica la graduatoria dei candidati vincitori del concorso - in data 18 febbraio 2026 - l'appellante ha appreso di non esservi incluso a causa del punteggio ottenuto, sebbene la rettifica del punteggio conseguente all'accoglimento delle censure articolate nel ricorso introduttivo (pt. spettante 27,5) lo collocherebbe utilmente tra i candidati vincitori.

2. - *Pertanto, ritenendo illegittimo il punteggio conseguito alla prova scritta, l'appellante ha presentato ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma (sub r.g. 5529/2026), chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti della procedura e deducendo l'erroneità dei quesiti nn. 20 e 33. Nel medesimo ricorso, l'appellante ha specificamente rappresentato di aver già notificato all'Amministrazione un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati e di averne nel frattempo individuati per le vie brevi due (Anaclerio Alessandro, collocato al n. 1567 della graduatoria, e Pesce Virginia Claudia, collocata al n. 606), nei cui confronti il ricorso è stato notificato, chiedendo essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e in attesa del riscontro dell'Amministrazione, alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti gli altri potenziali controinteressati, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti (i vincitori dell'intera procedura concorsuale, per il profilo Codice 02) e l'oggettiva impossibilità di reperire aliunde informazioni sui relativi luoghi di residenza.*

Giova sin d'ora segnalare che, con ordinanza cautelare n. 5149/2026, lo stesso TAR Lazio ha accolto istanza cautelare in relazione ad analogo ricorso proposto da altro candidato con riferimento alla medesima procedura concorsuale ed al quesito n. 33, accertando che quest'ultimo non contiene alcuna risposta corretta e disponendone la neutralizzazione mediante riparametrazione della soglia.

3. - *Con l'ordinanza oggi impugnata (n. 03275/2026, pubblicata il 10 giugno 2026), il TAR Lazio, Sez. IV Ter, ha invece integralmente respinto la domanda cautelare proposta dall'odierno appellante, senza pronunciarsi né sul fumus relativo agli effettivi motivi di merito, né sul periculum in mora dedotto, sulla base della seguente (peraltro, apodittica e all'evidenza insufficiente) motivazione: «Ritenuto insussistente il fumus boni iuris, giacché il ricorso non è stato notificato nei termini di legge ad alcun controinteressato effettivo e, al contempo, l'istanza di accesso ai nominativi dei*

controinteressati è stata avanzata tardivamente, in data coincidente con quella della notifica dell'atto» (cfr. ordinanza impugnata).

Tale statuizione risulta manifestamente erronea ove raffrontata con quanto deciso, nella medesima camera di consiglio del 9 giugno 2026 e dal medesimo Collegio, in un giudizio del tutto sovrapponibile: si è detto, infatti, con ordinanza n. 03265/2026, resa nel procedimento promosso nei confronti di un solo controinteressato da altra candidata (Sorrentino Giorgia - r.g. 5597/2026), avverso i medesimi atti della medesima procedura concorsuale e avverso il medesimo quesito qui in contestazione, lo stesso TAR Lazio ha invece: a) ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* nel merito, in ragione dell'illegittimità del quesito censurato, con conseguente rideterminazione del punteggio secondo la medesima formula matematica ($40:21=39:21$) richiamata anche nel ricorso introduttivo dell'odierno appellante; b) rilevato, quanto alla posizione dei controinteressati non ancora identificati, che «ricorrono, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione», disponendo con dovizia di dettaglio le relative modalità attuative (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, ordinanza n. 03265/2026).

4. - L'ordinanza impugnata non merita di essere condivisa per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Sulla integrità del contraddittorio: erroneità dell'ordinanza del TAR nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto insussistente il *fumus boni iuris*.

L'ordinanza impugnata ha escluso il *fumus boni iuris* sul solo presupposto che il ricorso non sarebbe stato notificato, entro il termine di legge, ad alcun controinteressato effettivo e che l'istanza di accesso ai nominativi sarebbe stata formulata soltanto contestualmente alla notificazione. Segnatamente, il TAR Lazio ha "ritenuto insussistente il *fumus boni iuris*, giacché il ricorso non è stato notificato nei termini di legge ad alcun controinteressato effettivo e, al contempo, l'istanza di accesso ai nominativi dei controinteressati è stata avanzata tardivamente, in data coincidente con quella della notifica dell'atto".

Tale decisione, tuttavia, sovrappone indebitamente due piani distinti: quello della regolare instaurazione del contraddittorio e quello della fondatezza sostanziale delle censure. Una eventuale incompletezza del contraddittorio non dimostra, infatti, l'infondatezza del ricorso, né consente di evitare l'esame degli strumenti processuali espressamente predisposti dal codice per assicurare la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente incisi.

L'ordinanza impugnata muove da una premessa radicalmente erronea, ancor prima che da un'erronea applicazione delle norme processuali. Il TAR ha escluso il fumus boni iuris sul presupposto, dato per acquisito, che il contraddittorio non sarebbe stato integrato nei confronti dei controinteressati effettivi e che l'istanza di accesso ai loro nominativi sarebbe stata proposta tardivamente.

Tale premessa si rivela tuttavia erronea per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, dal punto di vista fattuale, non vi è stata alcuna «mancata integrazione» del contraddittorio, nel senso di un'omissione consumata e non più rimediabile.

Anzi, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, l'appellante ha correttamente perfezionato la notifica del ricorso introduttivo nei confronti di ben due soggetti potenzialmente controinteressati, procedendo in ogni caso (con gli standard di diligenza professionale richiesti) a inoltrare alla p.a. apposita istanza di accesso (ancora pendente e non evasa al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare) alle generalità degli altri controinteressati e formulando altresì - tempestivamente - apposita richiesta ex art. 41, comma 4, c.p.a.

L'ordinanza impugnata, dunque, ha qualificato come omissione imputabile alla parte ciò che era, al più, un adempimento processuale non ancora perfezionato per fatto obiettivamente non riconducibile all'appellante, il quale aveva, diligentemente, attivato ogni strumento utile a sua disposizione.

Non si comprende, davvero, in quale tipo di omissione procedurale sia incorso l'appellante nel caso de quo, avendo lo stesso posto in essere tutte le attività possibili ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

In diritto, poi, il ragionamento del primo giudice si rivela erroneo in modo ancor più radicale, perché l'ordinanza impugnata presuppone - senza mai esplicitare né motivare sul punto - che l'eventuale incompletezza del contraddittorio si tradurrebbe automaticamente in un giudizio negativo sul fumus boni iuris.

Tra i due piani non esiste, invece, alcuna correlazione logica né giuridica: si tratta di categorie ontologicamente distinte, rette da presupposti e da rimedi differenti.

La regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie è questione presidiata dagli istituti dell'integrazione processuale (artt. 27, 41, comma 4, e 49 c.p.a.), predisposti dal codice proprio per i casi - come quello di specie - in cui il numero dei controinteressati sia elevato o la loro identificazione oggettivamente difficoltosa; la sussistenza del fumus attiene, invece, esclusivamente alla plausibilità, allo stato degli atti, delle censure di merito dedotte e prescinde del tutto da chi sia stato, o non sia ancora stato, evocato in giudizio.

Nessuna norma di legge, infatti, trae dalla asserita incompletezza - per giunta sanabile - del contraddittorio, un giudizio prognostico negativo sulla fondatezza del ricorso: si tratta di un non sequitur logico, ancor prima che giuridico, che

l'ordinanza impugnata non giustifica con alcun argomento, limitandosi ad affermarlo apoditticamente e a farne discendere - contraddittoriamente - un rigetto immediato e definitivo della domanda cautelare.

Nel ricorso introduttivo, del resto, l'odierno appellante non ha affatto omissso di confrontarsi con il tema dei controinteressati, ma se ne è fatto carico con la massima diligenza esigibile, sicché neppure sul piano fattuale può residuare spazio per la tesi - implicitamente accolta dall'ordinanza - di una «mancata integrazione» ascrivibile a inerzia della parte. Egli ha notificato il gravame a due candidati nominativamente individuati nella graduatoria finale - Alessandro Anaclerio e Virginia Claudia Pesce - e, soprattutto, ha formulato una specifica istanza ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., rappresentando l'elevatissimo numero dei potenziali controinteressati, l'impossibilità di reperirne autonomamente le generalità e i recapiti, nonché la già avvenuta presentazione di una richiesta di accesso all'Amministrazione.

L'ordinanza non ha per nulla esaminato tale istanza, non ne ha illustrato l'eventuale inidoneità e non ha neppure illustrato le ragioni dell'impossibilità da parte del Collegio di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a.

La conclusione cui è giunto il primo giudice è tanto meno persuasiva perché la concreta individuazione dei soggetti portatori di un interesse contrario dipende dalla ricostruzione della posizione utile, dalle riserve applicabili e dagli effetti della rideterminazione del punteggio; elementi non integralmente conoscibili dal candidato, il quale ha a disposizione unicamente gli atti concorsuali pubblicati sul sito web ufficiale della p.a. Proprio tale obiettiva difficoltà rendeva pertinente il ricorso alla notificazione per pubblici proclami.

D'altro canto, non può certo addossarsi all'appellante - sino al punto da impedirle ogni tutela cautelare - l'impossibilità di acquisire dati detenuti esclusivamente dall'Amministrazione, a fortiori se lo stesso appellante ha tempestivamente attivato l'accesso agli atti e chiesto al Giudice di autorizzare la forma di notificazione prevista per le controversie con un numero elevato di destinatari.

Decisivo rilievo assume, inoltre, il raffronto con l'ordinanza n. 3265/2026, pronunciata dal medesimo TAR Lazio all'esito della stessa camera di consiglio del 9 giugno 2026, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale e caratterizzato da una situazione processuale del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.

In quel procedimento, invero, nonostante il ricorso fosse stato notificato a un solo candidato controinteressato, il TAR ha espressamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. e, rilevata l'esistenza di una pluralità di soggetti potenzialmente incisi dall'esito del giudizio, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

La soluzione adottata nel suddetto giudizio appare tanto più significativa in quanto la notificazione per pubblici proclami non rappresenta una misura eccezionale estranea al sistema, ma costituisce il rimedio fisiologicamente destinato ad assicurare la piena instaurazione del contraddittorio nelle controversie concorsuali, nelle quali l'esito del ricorso può astrattamente riflettersi sulla posizione di una pluralità di candidati inseriti nella medesima graduatoria. Essa consente, infatti, di contemperare l'esigenza di tutela dei controinteressati con il diritto del ricorrente a ottenere una decisione nel merito, evitando che difficoltà meramente operative nell'individuazione o nella notificazione a tutti i soggetti interessati si traducano in un'irragionevole preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

Nel presente giudizio, peraltro, la posizione processuale dell'appellante risultava persino più solida rispetto a quella esaminata nell'ordinanza n. 3265/2026, poiché la notificazione era stata ritualmente eseguita nei confronti di due candidati controinteressati. Era stata, inoltre, formulata un'istanza sostanzialmente identica, diretta proprio a ottenere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Nonostante tali elementi, il medesimo TAR è pervenuto a una soluzione diametralmente opposta, senza tuttavia indicare alcuna differenza, in fatto o in diritto, idonea a giustificare il diverso trattamento processuale. Non è stato chiarito, in particolare, per quale ragione lo strumento ritenuto adeguato e necessario in analogo giudizio non possa essere utilizzato anche nel presente procedimento, né quali caratteristiche peculiari di quest'ultimo rendano eventualmente impraticabile l'integrazione del contraddittorio secondo le medesime modalità.

Proprio la sostanziale identità delle fattispecie avrebbe imposto, quantomeno, l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento di una decisione diametralmente opposta.

La mancata attivazione del meccanismo di integrazione del contraddittorio risulta, pertanto, tanto più irragionevole ove si consideri che il giudice amministrativo, prima di adottare una pronuncia in rito fondata sull'incompletezza del contraddittorio, è tenuto a verificare la concreta possibilità di sanare il relativo difetto, assegnando alla parte un termine per provvedere alla notificazione nei confronti degli ulteriori controinteressati. Tale soluzione risponde non soltanto alle specifiche previsioni del codice del processo amministrativo, ma anche ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo e di conservazione degli atti processuali.

L'integrazione mediante pubblici proclami avrebbe consentito, senza alcun sacrificio delle garanzie difensive dei controinteressati, di assicurare la regolare prosecuzione del giudizio e la sua definizione nel merito. La soluzione opposta ha invece fatto ricadere sull'appellante le conseguenze di una situazione processuale suscettibile di agevole superamento, impedendo l'esame delle censure proposte nonostante la disponibilità di uno strumento espressamente previsto dall'ordinamento e già concretamente applicato dallo stesso TAR in una controversia parallela.

Ad colorandum, giova altresì evidenziare come l'ordinanza gravata presenti un'ulteriore contraddittorietà intrinseca: il provvedimento, infatti, risulta pronunciato nei confronti dei due controinteressati nominativamente individuati dal ricorrente e regolarmente evocati in giudizio; circostanza che dimostra, ictu oculi, come il contraddittorio sia stato instaurato nei confronti di soggetti concretamente collocati in posizione antagonista rispetto all'interesse azionato. Non appare, pertanto, coerente che la medesima ordinanza, dopo avere espressamente considerato tali soggetti quali parti del giudizio, abbia poi attribuito rilievo decisivo alla pretesa incompletezza del contraddittorio, senza valutare né la correttezza delle notificazioni già eseguite né la possibilità di disporre l'integrazione nei confronti degli eventuali ulteriori controinteressati. La motivazione risulta, dunque, internamente contraddittoria, poiché, da un lato, presuppone e riconosce l'esistenza di controinteressati correttamente individuati e raggiunti dalla notificazione e, dall'altro, finisce per far ricadere sull'odierno appellante conseguenze processuali pregiudizievoli derivanti dalla mancata evocazione di una platea ulteriore di soggetti, peraltro non nominativamente individuabili sulla base degli atti nella sua disponibilità.

Una simile soluzione non sacrifica alcuna posizione sostanziale: al contrario, consente a tutti i candidati potenzialmente incisi di partecipare al giudizio e impedisce che una difficoltà meramente strumentale, tempestivamente rappresentata dalla parte, si traduca nella definitiva sottrazione della domanda cautelare al suo giudice naturale.

II. Sul merito del ricorso e sulla sussistenza del fumus boni iuris

Superata la questione relativa all'integrità del contraddittorio, la sussistenza del fumus boni iuris lungi dal dipendere dalla presunta mancata integrazione del contraddittorio, emerge con particolare evidenza, poiché l'ordinanza appellata ha respinto la domanda cautelare senza svolgere alcuna effettiva valutazione in ordine alle specifiche censure formulate avverso i quesiti nn. 33 e 20 e senza confrontarsi con precedenti della medesima Sezione del TAR direttamente riferibili alla stessa procedura concorsuale.

Assume, anzitutto, carattere decisivo la censura riguardante il quesito n. 33, la cui illegittimità è stata già espressamente accertata dal TAR Lazio con la sentenza n. 5149/2026, resa nell'ambito della medesima procedura concorsuale. Non si è, pertanto, in presenza di un precedente relativo a una fattispecie soltanto analoga, né di un orientamento giurisprudenziale suscettibile di essere adattato al caso concreto, bensì di una pronuncia avente a oggetto il medesimo quesito, la medesima formulazione delle risposte, la medesima disciplina normativa applicabile e, soprattutto, il medesimo errore commesso dalla Commissione esaminatrice.

La rilevanza di tale precedente risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che, nella stessa giornata in cui è stata pubblicata la citata sentenza, il medesimo Tribunale ha adottato, nell'ambito di un distinto giudizio concernente la stessa procedura concorsuale e la stessa domanda n. 33, anche un'ordinanza cautelare favorevole, riconoscendo già in sede

sommatoria la fondatezza della analoga censura e la necessità di preservare la posizione del candidato sino alla definizione del merito.

Il vizio dedotto dall'odierno appellante ha dunque già superato, dinanzi allo stesso TAR Lazio, non soltanto il vaglio definitivo proprio della sentenza di merito, ma anche quello interinale richiesto ai fini della concessione della tutela cautelare.

Il quesito n. 33 chiedeva di individuare il presupposto necessario per disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata. La risposta individuata come corretta dall'Amministrazione riproduceva, tuttavia, il testo previgente della disposizione, che subordinava l'inibitoria alla ricorrenza di "gravi e fondati motivi". Tale formulazione era stata già sostituita per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, con decorrenza dal 28 febbraio 2023.

Alla data di svolgimento della prova, l'art. 283 c.p.c. consentiva infatti la sospensione quando l'impugnazione appariva manifestamente fondata oppure quando dall'esecuzione della sentenza poteva derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. Nessuna delle alternative predisposte dalla Commissione, però, riproduceva tale disciplina. Il candidato era stato, quindi, posto nell'impossibilità oggettiva di individuare una risposta conforme alla normativa vigente.

Il vizio non investe un apprezzamento tecnico opinabile, né implica la sostituzione del giudice alla Commissione nella valutazione delle conoscenze dei candidati. Esso attiene alla costruzione del quesito e deriva dall'utilizzazione di una disposizione non più vigente al momento della prova. Si tratta, pertanto, di un errore normativo manifesto, rilevabile mediante il semplice confronto tra il testo della domanda e quello dell'art. 283 c.p.c. applicabile ratione temporis.

La sentenza n. 5149/2026 cit. ha già tratto da tale errore la conseguenza giuridicamente necessaria, stabilendo che, in assenza di una risposta corretta, il quesito deve essere neutralizzato e la soglia di superamento della prova conseguentemente riparametrata secondo la proporzione $40 : 21 = 39 : x$.

L'identità oggettiva della domanda, della procedura e del vizio accertato conferisce, dunque, alla pretesa dell'appellante un fumus oggettivamente innegabile, caratterizzato dalla certezza propria dell'accertamento già svolto nel giudizio di merito dallo stesso TAR del Lazio.

L'ordinanza appellata non ha tuttavia esaminato il contenuto del quesito, non ha verificato la disciplina vigente al momento della prova e non ha indicato alcuna ragione per discostarsi né dalla sentenza n. 5149/2026 cit., né dall'ordinanza cautelare pronunciata in pari data sulla medesima questione. Essa ha così negato la tutela interinale a una

pretesa che lo stesso TAR, con due distinti provvedimenti, aveva già riconosciuto fondata, dapprima secondo il parametro sommario proprio della fase cautelare e, successivamente, all'esito del pieno accertamento di merito.

Non si invoca, evidentemente, un'automatica vincolatività del precedente rispetto a un diverso giudizio: ciò che rileva è, piuttosto, l'assenza di qualsiasi elemento differenziale idoneo a giustificare soluzioni opposte con riferimento allo stesso quesito e alla stessa procedura. Di fronte ad una pronuncia di merito ed a una conforme ordinanza cautelare dello stesso Tribunale, l'eventuale discostamento avrebbe richiesto una motivazione puntuale, fondata su specifiche ed eventuali peculiarità della posizione dell'odierno appellante (in realtà inesistenti). Nessuna peculiarità è stata, però, individuata dall'ordinanza impugnata, che ha completamente omesso di confrontarsi con la questione.

Parimenti fondata è la censura relativa al quesito n. 20, la quale, anche indipendentemente dalla sua definitiva soluzione nel merito, supera ampiamente il livello di plausibilità richiesto nella fase cautelare.

La domanda riguardava i soggetti legittimati a costituire rappresentanze sindacali aziendali nel pubblico impiego. La Commissione ha individuato come corretta una sola alternativa, riferita alle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi. Tuttavia, il quadro normativo di riferimento non consente di attribuire a tale risposta il carattere dell'univocità. Dal coordinamento degli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 con l'art. 51 del medesimo decreto, con l'art. 19 della legge n. 300/1970 e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 231/2013 emerge, infatti, che la legittimazione sindacale non può essere circoscritta in modo esclusivo alle sole organizzazioni formalmente ammesse alle trattative, dovendo essere considerata anche la posizione delle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa di riferimento.

Le due alternative contenute nel questionario risultano, pertanto, quantomeno parzialmente sovrapponibili o, comunque, entrambe sostenibili alla luce delle diverse disposizioni richiamate. La stessa necessità di ricostruire la risposta attraverso il coordinamento di plurime fonti e di differenti nozioni di rappresentatività dimostra che il quesito non consentiva di individuare una sola soluzione indubitabilmente esatta.

Ciò contrasta con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia di prove concorsuali a risposta multipla, secondo cui il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l'individuazione di una risposta univocamente corretta, mentre tutte le altre alternative devono risultare chiaramente e inequivocabilmente errate. Quando, invece, più risposte trovano un plausibile fondamento nel dato normativo, il quesito è inidoneo a misurare correttamente la preparazione del candidato e deve essere neutralizzato.

Nel caso in esame, dunque, la censura non postula una rivalutazione discrezionale del merito della risposta, ma investe la stessa validità strutturale della domanda, la quale non rispettava il requisito minimo dell'univocità. Anche sotto tale

profilo, l'ordinanza impugnata ha omissso ogni verifica, essendosi limitata a negare la tutela senza chiarire perché una delle due opzioni debba ritenersi certamente errata e l'altra esclusivamente corretta.

La prova di resistenza nel caso di specie è, inoltre, immediata, concreta e decisiva: l'appellante ha conseguito il punteggio di 25,5.

La neutralizzazione o la corretta valutazione dei due quesiti contestati determinerebbe l'attribuzione del punteggio di 27,5 e la conseguente collocazione dell'interessato in posizione utile tra i vincitori, secondo quanto specificamente dedotto e documentato anche nel ricorso introduttivo.

L'accoglimento delle censure produrrebbe direttamente l'inserimento dell'appellante nella graduatoria dei vincitori e la sua ammissione alle successive fasi della procedura.

III. Sul periculum in mora

Sussiste, infine, anche il periculum in mora.

La graduatoria dei vincitori è stata già pubblicata, le operazioni di scelta e di assegnazione delle sedi sono state avviate e l'immissione in servizio dei vincitori è destinata a consolidare rapidamente posizioni professionali, economiche e organizzative difficilmente reversibili.

L'attesa della definizione del giudizio di merito priverebbe l'appellante della possibilità di partecipare contestualmente agli altri vincitori alla scelta della sede e di essere assunto con la medesima decorrenza giuridica ed economica. Il pregiudizio non sarebbe integralmente riparabile mediante il mero riconoscimento di differenze retributive, poiché riguarderebbe anche la posizione in graduatoria, l'ordine di scelta delle sedi, l'anzianità di servizio, le opportunità formative e la concreta organizzazione della vita personale e professionale.

Il pregiudizio subito dall'appellante risulta, inoltre, ulteriormente aggravato per via del fatto che, in procedimenti del tutto analoghi concernenti la medesima procedura concorsuale, il TAR ha invece disposto l'ammissione con riserva dei candidati, consentendo loro di proseguire l'iter selettivo nelle more della definizione del giudizio.

La diversa soluzione adottata nel presente procedimento determina, dunque, un'evidente disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, con conseguente lesione della par condicio tra i concorrenti. In particolare, mentre gli altri candidati ammessi con riserva continuano a partecipare alle successive fasi del concorso, il Sig. Spanò viene definitivamente estromesso dalla procedura per effetto di una decisione processuale fondata su un presupposto che, come sopra evidenziato, si rivela intrinsecamente errato e contraddittorio.

Ne deriva un pregiudizio grave e irreparabile, tanto più evidente ove si consideri che l'esclusione impedisce all'appellante di concorrere alle medesime opportunità riconosciute agli altri candidati in forza di provvedimenti cautelari favorevoli,



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

alterando irragionevolmente l'equilibrio della competizione concorsuale e compromettendo l'effettività della tutela giurisdizionale.

La misura cautelare richiesta, consistente nella collocazione con riserva dell'appellante nella posizione spettante e nella sua ammissione alle successive operazioni concorsuali e assunzionali, presenta invece carattere pienamente proporzionato e reversibile. Essa non comporta la definitiva modificazione della graduatoria, non determina l'estromissione irreversibile di altri candidati e consente di preservare l'utilità della decisione di merito, contemperando adeguatamente l'interesse dell'appellante con quello dell'Amministrazione alla prosecuzione della procedura.

* * * *

Per le ragioni sopra esposte

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

accogliere il presente appello cautelare in ogni sua parte e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV Ter, n. 3275/2026: a) disporre, ove occorra, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Amministrazione; b) sospendere l'efficacia degli atti impugnati in primo grado e ordinare alle Amministrazioni appellate di rideterminare, in via interinale, il punteggio dell'appellante, collocandolo con riserva nella posizione a lui spettante nella graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), con ammissione alle conseguenti operazioni di scelta della sede e assunzione; c) adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare l'effettività della tutela invocata.

Si dichiara che non è dovuto contributo unificato, trattandosi di appello cautelare ex art. 62 c.p.a.

Con osservanza.

Roma, 31 luglio 2026

Prof. Avv. Diego Vaiano

Avv. Alwise Vergerio di Cesana

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell'

Si riporta, inoltre, il testo integrale del ricorso di primo grado:



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Spanò Fabio** (C.F. SPNFBA75C16G273Q), nato il 16 marzo 1975, a Palermo (PA) e ivi residente in via Sacco e Vanzetti, n. 13/H, CAP 90121, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax n. 0917722955; pec: simona.fell@pec.it) giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- di **Anaclerio Alessandro**, candidato collocato alla posizione n. 1567 della graduatoria finale del concorso;
- di **Pesce Virginia Claudia**, candidata collocata alla posizione n. 606 della graduatoria finale del concorso;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati formulata;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario;

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente;
- della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante "Assunzione dei vincitori assegnatari di sede", nella parte in cui l'odierno ricorrente non è stato incluso nell'elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione;
- dell'Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante "Assunzione 2.600 unità nell'Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede", ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a **25,5 punti**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai **quesiti nn. 20 e 33**;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai **quesiti nn. 20 e 33** del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato in data 30.07.2025, è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia”.

L'Amministrazione intimata ha previsto la ripartizione dei posti nei seguenti profili:

Area Funzionari:

- **Codice 01: n. 370 unità di funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) da destinare ai seguenti distretti:**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

DISTRETTO	POSTI A BANDO
ANCONA	18
BOLOGNA	28
BRESCIA	22
CAGLIARI	3
CALTANISSETTA	6
CAMPOBASSO	5
CATANIA	14
CATANZARO	14
FIRENZE	32
GENOVA	9
L'AQUILA	11
MESSINA	11
MILANO	32
NAPOLI	9
PALERMO	13
PERUGIA	12
POTENZA	15
REGGIO CALABRIA	8
ROMA	25
SALERNO	5
SASSARI	5
TARANTO	1
TORINO	24
TRIESTE	16
VENEZIA	32
TOTALE	370

Area Assistenti:

- **Codice 02: n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria**
da destinare ai seguenti distretti:

DISTRETTO	POSTI A BANDO
ANCONA	55
BARI	55
BOLOGNA	160
BRESCIA	110
CALTANISSETTA	5
CAMPOBASSO	10
CATANIA	57
CATANZARO	33
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	40
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	7
FIRENZE	170
GENOVA	140
L'AQUILA	5
LECCE	10
MESSINA	15
MILANO	410
MINISTERO GIUSTIZIA	24
NAPOLI	240
PALERMO	60
PERUGIA	40
POTENZA	28
PROCURA GENERALE C/O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	1
REGGIO CALABRIA	30
ROMA	290
SALERNO	25
TARANTO	15
TORINO	290
TRIESTE	95
VENEZIA	180
TOTALE	2.600

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, il bando ha previsto l'espletamento delle seguenti fasi selettive:

i) prova scritta, distinta per codici di concorso;

ii) valutazione dei titoli.

Con specifico riferimento alla prova selettiva scritta, il bando di concorso, all'art. 6, ha previsto che "1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà nelle seguenti materie:

a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: (Codice 01) Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP): - ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, integrato dai contratti collettivi nazionali del lavoro, dal contratto integrativo del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010 e dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; - diritto civile con specifico riferimento alle obbligazioni e ai diritti reali; - diritto penale con specifico riferimento ai delitti contro

la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II), capo I; ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (Libro II, Titolo III), capi I e II; ai delitti contro la fede pubblica (Libro II, Titolo settimo), capo II e III; - diritto processuale civile e diritto processuale penale con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche ed esecuzioni in materia civile e penale; - disciplina dei protesti cambiari e dell'assegno bancario (articoli da 51 a 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 per la cambiale e articoli da 45 a 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno); - diritto della navigazione con specifico riferimento alla disciplina del pignoramento e del sequestro; - disciplina del sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, versamenti IRPEF e previdenziali per erogazione emolumenti accessori (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33); - rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro); - ordinamento giudiziario; - lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

(Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria: - elementi di diritto costituzionale; - elementi di diritto amministrativo; - elementi di procedura civile; - elementi di procedura penale; - ordinamento giudiziario; - servizi di cancelleria; - testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115); - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56); - rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro); - lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue); - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: - risposta più efficace: +0,75 punti; - risposta neutra: +0,375 punti; - risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)." (cfr. art. 6 del bando).

2. - L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione, per il profilo di Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02).

Il ricorrente, dunque, è stato convocato per l'espletamento della prova scritta di cui trattasi, che si è tenuta in data 24 ottobre u.s., h. 12.00.

3. - Con successivo avviso, pubblicato in data 28 ottobre 2025, parte intimata ha proceduto a rendere noti gli esiti della prova sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti: ebbene, l'odierno ricorrente, accedendo alla propria pagina personale, inaspettatamente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **25,5 punti**, inferiore a quello legittimamente spettante.

Ciò è dipeso, infatti, dalla presenza di due quesiti manifestamente errati e/o fuorvianti nel proprio questionario prova.

Ci si riferisce, in particolare, alle domande **nn 20 e. 33** (di seguito riportate), la cui somministrazione ha compromesso il punteggio complessivo della prova:

- 20 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., se una Pubblica Amministrazione occupa più di 15 dipendenti, è possibile costituire in essa rappresentanze sindacali aziendali? -0,25/0,75
- ☐ Sì, ad opera delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi
- ☒ **Sì, ad opera di ogni organizzazione sindacale**
- ☐ Sì, ad opera delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi
- 33 Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata? -0,25/0,75
- ☒ **Sì, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti**
- ☐ Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
- ☐ Sì, se richiesto dal pubblico ministero

Ebbene, la predisposizione dei citati quesiti, all'evidenza discendente da un operato violativo della normativa concorsuale, non può rimanere immune dalla censura.

*Pertanto, a causa della presenza di tale quesito, per la prova scritta parte ricorrente ha ottenuto 25,5 punti, a fronte di ben **27,5 punti** spettanti.*

Giova, peraltro, evidenziare come la condotta dell'Amministrazione resistente non costituisca un episodio isolato, avendo la stessa già dato luogo a contenzioso analogo definito con esito favorevole per il ricorrente.

In particolare, con sentenza n. 5149/2026, Codesto Ecc.mo TAR ha accolto un ricorso avente ad oggetto il medesimo quesito, nell'ambito della medesima procedura concorsuale.

***4. -** Tuttavia, il 18 febbraio 2026, sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori: a questo punto, il ricorrente, suo malgrado, ha appreso del tutto inaspettatamente di non essere stato incluso nell'elenco dei vincitori del concorso.*

***5. -** Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica del suo punteggio per la prova sostenuta, sarebbe sicuramente inclusa nella graduatoria finale di merito, tra i candidati vincitori riservisti!*

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 33 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione di candidati capaci e meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

A tal proposito preme ricordare come la formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia la possibilità di riuscire ad individuare in modo certo ed inequivocabile, la risposta migliore per la situazione prospettata.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha sorprendentemente appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito errato.

Il quesito in esame (il n. 33) è così formulato:

33 Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o -0,25/0,75 in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata?

- ☒ **Sì, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti**
☐ **Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti**
☐ **Sì, se richiesto dal pubblico ministero**

La Commissione ha considerato corretta l'opzione di cui alla lett. B); l'odierno ricorrente, tuttavia, è stato materialmente impossibilitato a opzionare la risposta corretta.

Ed invero, la risposta ritenuta corretta dalla PA non è congruente con la normativa attualmente in vigore nel nostro ordinamento e, segnatamente, con l'art. 283 c.p.c. richiamato nel testo della traccia.

Nel dettaglio, la norma citata, nella sua attuale formulazione, prevede che: "Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

Con tutta evidenza, dunque, la risposta di cui alla lett. b), ritenuta corretta della PA, è stata formulata sulla base del testo del comma 1 della norma in commento, nella versione però precedente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 22, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), entrato in vigore in data 28.02.2023.

Invero, la formulazione originaria del primo comma dell'art. 283 c.p.c. prevedeva che: "Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,

anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione."

E' di palmare evidenza che la risposta ritenuta corretta dalla Commissione si fonda sul testo di una norma ormai modificata e, pertanto, non più vigente al momento dell'espletamento della prova de qua.

In altri termini, l'istituto oggetto del quesito non può più essere ricostruito facendo applicazione della norma richiamata, proprio perché il sistema è stato ridisegnato su basi differenti.

Pretendere, in sede concorsuale e con tempi contingentati, che il candidato "intuisca" quale disciplina sostitutiva debba applicarsi, e per di più selezionando tra opzioni preconfezionate, equivale a trasformare la prova in un esercizio artificioso, non misurabile e non paritario.

Da ciò discende il vizio decisivo: nessuna delle risposte proposte può dirsi indiscutibilmente corretta, perché la domanda è costruita su un presupposto normativo abrogato; pertanto, la selezione della risposta indicata dall'Amministrazione come corretta non è espressione di valutazione tecnica, bensì effetto di un travisamento della disciplina applicabile, che rende l'attribuzione del punteggio intrinsecamente illegittima.

La fondatezza del presente motivo trova, peraltro, ulteriore conferma in un precedente conforme reso da Codesto Ecc.mo TAR in fattispecie del tutto sovrapponibile.

Con sentenza n. 5149 del 18 marzo 2026, infatti, Codesto Ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di affermare l'illegittimità della domanda oggetto dell'odierna contestazione.

In tale occasione, il TAR ha chiarito che "Il motivo è fondato. La vigente formulazione dell'art. 283 c.p.c., introdotta dalla riforma Cartabia, non prevede più, quale presupposto per la sospensione, la sussistenza di "gravi motivi", bensì la ricorrenza di "un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti".

Ne deriva che il quesito, non contenendo alcuna risposta corretta, deve essere neutralizzato mediante riparametrazione della soglia di idoneità, al fine di verificare se la candidata abbia diritto di accedere alle fasi successive della procedura concorsuale, previo scrutinio del secondo quesito (v. infra, par. 6.3).

6.3. Rideterminando la soglia di idoneità secondo la formula $40:21=39:21$, assegnando alle risposte esatte il valore di 0,76923 e il valore di 0,25641 come penalità per le risposte errate, risulta che la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 21,28 (arrotondato per eccesso a 21,30) e, dunque, deve essere dichiarata idonea.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca."

Trattandosi di principio pienamente sovrapponibile al caso di specie, non vi è ragione per discostarsi dal suddetto orientamento, con conseguente necessità di accoglimento anche del presente ricorso.

Sotto un ulteriore, concorrente profilo, l'illegittimità appare ancora più evidente se si considera che, nel meccanismo del quiz, il quesito deve essere strutturato per condurre ad un esito univoco: quando invece la domanda è fuorviante (perché riferita a norme abrogate o perché suscettibile di plurime soluzioni), la prova perde la propria "funzione misurativa" e si determina un vulnus immediato della par condicio.

Del resto, il G.A. ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione di cui trattasi in casi analoghi, appurando l'evidente censurabilità di siffatte domande in quanto violative della normativa concorsuale.

Sul punto, appare opportuno citare l'autorevole orientamento del TAR Palermo, Sez. II, che con sentenza n. 1575 del 12 maggio 2023, proprio con riferimento ad un ricorso avente a oggetto identica questione, in cui è stato censurato un quesito avente a oggetto una norma di legge abrogata, ha chiarito che "Anche in questo caso l'amministrazione ha citato una disposizione di legge non più operativa (qui, del resto, espressamente abrogata) ma ha chiesto una risposta della disciplina al tempo presente (cfr. il verbo «deve»): circostanza questa, che ha reso del tutto fuorviante il quesito in una situazione nella quale alla data attuale una disciplina dell'istituto compatibile con il quesito non è neppure agevolmente ricostruibile (men che mai in sede di risposta ai quiz)". (TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 12 maggio 2023, n. 1575).

Ed ancora, con sentenza n. 17194 del 17 novembre 2023, la Sez. V ha annullato un quesito ritenendone l'illegittimità perché "a causa della sua non puntuale formulazione, può condurre a più risposte esatte e non già ad un'unica risposta oggettivamente corretta e perché - come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa - lascia spazio anche a una possibile interpretazione soggettiva da parte della Commissione (viste le plurime soluzioni alla domanda), che non deve formulare "... domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo".

Il giudice amministrativo, inoltre, ha chiarito che «affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da

non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). La Commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

A ciò si aggiunga, poi, che Codesto Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla procedura concorsuali testé impugnata, censurando l'agere amministrativo con le recentissime pronunce nn. 23585 del 23.12.2025; 23744, 23750 e 23752 del 24.12.2025, con le quali ha accolto le doglianze avanzate dai candidati risultati non idonei alla prova scritta de qua, alla luce della palese erroneità dei quesiti presenti nei relativi questionari; in particolare, il G.A. ha chiarito che “Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (cfr. sent. cit.).

Tanto dedotto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittimo il punteggio attribuito all'odierno ricorrente e la conseguente esclusione dello stesso dal successivo step concorsuale.

In conseguenza di ciò, per ristabilire la parità con gli altri candidati, si rende necessario assegnare al ricorrente il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,75 punti per la risposta corretta).

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 20 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ferme le superiori considerazioni in merito alla censurabilità del quesito n. 33, occorre portare all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio un ulteriore quesito presente nel quiz di parte ricorrente:

- 20 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., se una Pubblica Amministrazione occupa più di 15 dipendenti, è possibile costituire in essa rappresentanze sindacali aziendali? -0,25/0,75
- ☐ Sì, ad opera delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi
- ☒ **Sì, ad opera di ogni organizzazione sindacale**
- ☐ Sì, ad opera delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la risposta sub lett C). Il ricorrente, invece, ha opzionato la risposta sub lett. B).

Ebbene, la risposta fornita dall'amministrazione è certamente corretta, ma altrettanto deve dirsi circa la risposta sub lett. C)

E ciò alla luce del d.lgs 165/2001 (c.d. T.U. Sul pubblico impiego), espressamente richiamato nella traccia del quesito.

In particolare, occorre analizzare preliminarmente l'art. 42., comma 2, del citato Decreto (recante "Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro"), che prevede espressamente che "In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi."

La citata norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 43 del Testo Unico (Rubricato "Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva"), che definisce i criteri per la misurazione della rappresentatività sindacale ed individua quindi i soggetti legittimati a partecipare alle trattative.

Il rinvio all'art. 43 chiarisce, infatti, che la rappresentatività costituisce il presupposto per la partecipazione alle trattative e conseguentemente per la legittimazione a costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali.

E' indubbio, invero, che le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi rientrano tra quelle ammesse alle trattative, poiché la sottoscrizione del contratto costituisce l'atto conclusivo del processo negoziale e presuppone la partecipazione alle trattative.

Da tale quadro normativo si desume che, se la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali è riconosciuta alle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alle trattative, a fortiori deve ritenersi attribuita anche alle organizzazioni sindacali che, oltre ad essere state ammesse, hanno anche sottoscritto il contratto collettivo.

Pertanto, le due suindicate risposte proposte sono entrambe corrette, e la domanda, non consentendo di individuare un'unica opzione esatta, risulta viziata poiché non è idonea a valutare la reale preparazione dei candidati.

La bontà di quanto affermato trova conferma, peraltro, nella previsione di cui all'art. 51, comma secondo, del D.lgs 165/2001: "La legge 20 maggio 1970, n.300. e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti".

Attraverso questo rinvio, il legislatore ha inteso estendere al pubblico impiego le tutele sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300), tra cui anche la disciplina della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della suddetta Legge.

L'art. 19, infatti, dispone che "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non prevede(va) che la rappresentanza sindacale aziendale potesse essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Con la suindicata sentenza la Corte Costituzionale ha riconosciuto, infatti, che le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono essere costituite nell'ambito sia delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti applicati nell'unità produttiva, sia di quelle che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Ciò conferma allora che, anche nel pubblico impiego, le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi condividono la stessa legittimazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alle trattative.

Pertanto alla luce degli artt. 42, 43 e 51 D.lgs 165/2001, deve ritenersi che la legittimazione alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali spetti tanto alle organizzazioni ammesse alle trattative, quanto alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi, quali soggetti pienamente rappresentativi.

Il quesito, dunque, analogamente a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, appare censurabile, poiché contempla due opzioni di risposta parimenti corrette, in palese violazione dunque delle norme e dei principi richiamati in rubrica, nonché dell'autorevole orientamento del G.A. intervenuto in subiecta materia (v. supra).

Anche in questo caso, pertanto, al fine di ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare al ricorrente il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,75 punti per la risposta corretta).

Pertanto, si insiste per l'accoglimento del presente motivo di diritto.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

*Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario per l'errata formulazione dei quesiti odiernamente censurati (i **nn. 20 e 33**), dando luogo a una oggettiva lesione che le è valsa l'esclusione dal novero dei vincitori del concorso.*

*Vale la pena evidenziare, infatti, che la stessa ha conseguito un punteggio di superiore alla soglia di idoneità (25,5 punti) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio per i quesiti contestati, otterrebbe un punteggio pari a ben **27,5 punti** (punteggio base di 25,5 punti + 0,75 punti per ogni risposta corretta + 0,25 per la penalità ingiustamente attribuita) e, conseguentemente, si collocerebbe utilmente tra i candidati vincitori.*

L'interesse del ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio in relazione ai quesiti contestati gli consentirebbe di ottenere un punteggio superiore a quello attuale e di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso!

*Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti **nn. 20 e 33** del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento del punteggio ulteriore, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (pari a **27,5 punti**), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati vincitori.*

* * *

ISTANZA DI VERIFICAZIONE E/O CONSULENZA TECNICA

Il ricorrente ha dimostrato e provato nel corpo dell'atto l'erroneità delle risposte che la p.a. ha ritenuto corrette nell'ambito dei quesiti impugnati.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Cionondimeno, ove Codesto Giudice ritenesse di affidare tale indagine a dei soggetti maggiormente competenti, si chiede che venga disposta consulenza tecnica o verifica giudiziale da svolgersi in tempi compatibili con quelli di svolgimento della selezione.

Ciò in modo da non compromettere la possibilità di tempestiva riammissione della ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche l'assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse sottoposto a parte ricorrente un quiz scevro da errori, il ricorrente sarebbe stato, di certo, incluso tra i vincitori della graduatoria finale della procedura concorsuale.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. periculum in mora) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa dalla procedura de qua.

Come anticipato, la graduatoria finale è già stata pubblicata e, dunque, a breve la p.a. procederà alla immissione a ruolo dei soggetti risultanti vincitori.

Ciò in effetti è confermato anche dall'Avviso pubblicato in data 09.04.2026 dal Ministero intimato, con cui si è dato formale avvio alla fase di scelta delle sedi dei candidati vincitori.

Peraltro, proprio sul punto, è stato chiarito dal G.A. che la concessione della misura cautelare, nella forma della ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione, risulti tale da assicurare la tutela non solo degli interessi del ricorrente, ma anche dell'Amministrazione resistente, che altrimenti potrebbe essere soggetta, nell'eventualità di un successivo accoglimento del ricorso, al risarcimento dei danni occorsi al ricorrente (ex multis, TAR Catania, 24 novembre 2023, n. 575).

A ciò si aggiunga, poi, che Codesto Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla procedura concorsuali testé impugnata, censurando l'agere amministrativo con le recentissime pronunce nn. 23585 del 23.12.2025; 23744, 23750 e 23752 del 24.12.2025, con le quali ha accolto le doglianze avanzate dai candidati risultati non idonei alla prova scritta de qua, alla luce della palese erroneità dei quesiti presenti nei relativi questionari; in particolare, il G.A. ha chiarito che "Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (cfr. sent. cit.).

Ove non accolta, dunque, la presente istanza cautelare e non consentito a parte ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere inclusa tra i candidati vincitori nella graduatoria finale del concorso, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, non potendo ricoprire il ruolo ambito.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura di immissione in servizio sarebbe già avvenuta, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso, voglia codesto



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

-in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre verifica giudiziale o consulenza tecnica ex art. 19 e 66 c.p.a. sui quesiti contestati;

-in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta, con conseguente inclusione nella graduatoria finale del concorso tra i candidati vincitori;

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati vincitori;

-nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimatè al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi al suo illegittimo punteggio ottenuto nella prova scritta.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 14 aprile 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell"

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con dell'ordinanza cautelare n. 3879/2026, pubblicata in data 14 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha:

"Ritenuto in particolare che, in ragione dell'elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio, ricorrano -ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm.- i presupposti per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le stesse modalità prescritte nell'ordinanza n. 3265/2026".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 3879/2026, pubblicata in data 14 settembre 2026, dal Consiglio di Stato, Sez. III, nel giudizio R.g. n. 7171/2026 e che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

La prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza n. 3879/2026, pubblicata in data 14 settembre 2026, dal Consiglio di Stato, Sez. III, nel giudizio R.g. n. 7171/2026 con la quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, nonché l'elenco dei soggetti controinteressati.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo l'Amministrazione resistente:

- 1) dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
- 2) non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare, ai fini di un tempestivo deposito, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi in base a quanto disposto dal G.A.

Roma, 16 settembre 2026

Avv. Diego Vaiano Avv. Alvise Vergerio Di Cesana

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell